

(N. 2557)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1958 (V. Stampato n. 1756)

d'iniziativa dei deputati DE MARZI Fernando, GUI, DEL VESCOVO, MARENGHI, LONGONI, GEREMIA, FRANCESCHINI Francesco, BUZZI e CHIARINI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 MARZO 1958

Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita in Roma la scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria.

La scuola è riconosciuta come dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Essa assume la denominazione di scuola nazionale di meccanica agraria e può avere sezioni staccate presso Istituti o scuole governative di istruzione tecnica.

Art. 2.

La scuola nazionale di meccanica agraria ha le seguenti finalità:

a) provvedere alla preparazione tecnica e didattica di diplomati dagli Istituti tecnici agrari e industriali, che aspirino a ricoprire posti di istruttori e assistenti per la meccanica agraria negli Istituti tecnici e professionali;

b) provvedere ad organizzare corsi di perfezionamento e di aggiornamento nella meccanica agraria per il personale di ruolo o incaricato in servizio nelle scuole e negli Istituti di istruzione tecnica e professionale;

c) provvedere alla formazione di meccanici conducenti di macchine agricole;

d) diffondere mediante appositi corsi od altre iniziative la conoscenza e l'impiego delle macchine in agricoltura in relazione alla loro evoluzione.

Art. 3.

Al termine dei corsi di cui al precedente articolo 2 saranno rilasciati, a coloro che avranno superato gli esami finali, titoli attestanti la capacità conseguita ai quali è riconosciuto valore preferenziale nelle graduatorie dei concorsi e degli incarichi relativi ai posti previsti nell'articolo stesso.

Art. 4.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sarà approvato lo statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria.

Nello statuto saranno fissati:

- 1) la durata dei vari corsi di cui al precedente articolo 2;
- 2) le materie d'insegnamento con i relativi programmi e orari;
- 3) le condizioni di ammissione;
- 4) i programmi di esami e la composizione delle relative commissioni;
- 5) la tabella organica del personale di ruolo e non di ruolo con la indicazione dei relativi obblighi di servizio;
- 6) altre norme per l'esecuzione della presente legge.

Art. 5.

Il governo amministrativo della scuola è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come segue:

- un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- un rappresentante delle amministrazioni provinciali;
- un rappresentante delle Camere di commercio industria e agricoltura;
- il direttore della scuola, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione quelle persone e quegli Enti, che diano un notevole contributo tecnico ed economico al funzionamento della Scuola.

Art. 6.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa della scuola è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della scuola.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro della pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 8.

A capo della Scuola è un direttore il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo di insegnamento. Egli sovrintende all'andamento didattico e disciplinare della scuola e ne ha la direzione amministrativa.

Art. 9.

Il posto di direttore è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami fra gli insegnanti di ruolo e di materie tecniche

della Scuola nazionale di meccanica agraria, degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche agrarie, che abbiano la necessaria competenza in materia di meccanica agraria e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'articolo 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica.

Art. 10.

La scuola pratica di meccanica agraria di Roma, fondata con regio decreto 19 luglio 1924, n. 1229, e le sue succursali istituite con regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 32, e con regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, sono soppresse.

Il suo patrimonio e quanto altro di sua spettanza è devoluto alla scuola nazionale di meccanica agraria, a favore della quale è altresì devoluto l'uso dei terreni e dei fabbricati comunque posseduti dalla cessata Scuola pratica di meccanica agraria all'atto della sua soppressione.

Art. 11.

Il personale direttivo, insegnante, tecnico e amministrativo che, alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, ricopra posti previsti nella tabella organica della soppressa scuola pratica di meccanica agraria di Roma, è inquadrato nei posti che saranno previsti nella tabella organica allegata allo statuto della scuola nazionale di meccanica agraria su esito favorevole di apposita ispezione che sarà disposta dal Ministero della pubblica istruzione, purchè:

a) sia in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per ricoprire il posto a cui aspira;

b) abbia prestato lodevole servizio alle dipendenze della scuola pratica di meccanica agraria di Roma per non meno di 5 anni consecutivi.

Al personale che sarà inquadrato a norma del presente articolo sarà riconosciuto utile agli effetti della carriera il servizio prestato ininterrottamente nella soppressa scuola pratica di meccanica agraria fino alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 12.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolare esigenze della istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di uno o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto articolo 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 14.

Alle spese di mantenimento annuo della scuola nazionale di meccanica agraria si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in lire 30.000.000;

2) con un contributo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

3) con gli eventuali contributi di altre Amministrazioni interessate, degli Enti locali, delle Organizzazioni professionali di categoria e di privati;

4) con lasciti o donazioni da parte di Enti o di privati;

5) con i proventi delle aziende annesse;

6) con i contributi degli alunni.

Le eventuali variazioni dell'ammontare del contributo di cui al n. 1 saranno disposte con

la stessa procedura seguita per analoghe variazioni nei riguardi degli Istituti di istruzione tecnica ad amministrazione autonoma.

Art. 15.

Alla copertura dell'onere per lo Stato di cui al precedente articolo 14 si farà fronte con i fondi di cui al capitolo 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58 e al capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.